

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

62° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 2004

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(894-B) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
ACCIARINI (DS-U)	4
BETTA (Aut)	4
BONO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali	5
BRIGNONE (LP)	4
DELOGU (AN), relatore	4
FAVARO (FI)	4
GABURRO (UDC)	4
SOLIANI (Mar-DL-U)	4

(2832) Deputato LICASTRO SCARDINO ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(894-B) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 894-B, sospesa nella seduta del 24 marzo scorso, nel corso della quale si era conclusa la discussione generale e si erano svolte le repliche.

Poiché nel frattempo sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

(All'unanimità).

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

(All'unanimità).

L'articolo 8 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Passiamo alla votazione finale.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, intendo solo confermare il nostro voto favorevole, atteso che i cambiamenti che sono stati apportati dalla Camera dei deputati sono marginali e non hanno scalfito l'impianto del testo licenziato dal Senato in prima lettura, alla cui definizione abbiamo contribuito come opposizione presentando alcuni emendamenti che in parte sono stati accolti. Colgo l'occasione per ricordare la necessità di dare pronta attuazione all'ordine del giorno n. 0/894-1057/2/7, accolto dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, che impegna l'Esecutivo a costituire una commissione per il deposito legale, con la presenza di tutte le componenti. Ricordo che tale ordine del giorno è stato presentato dall'opposizione a seguito del ritiro di un proprio emendamento (5.0.1), stante il parere contrario della Commissione bilancio per problemi di copertura finanziaria. Esso rappresenta pertanto per noi una priorità, in quanto riteniamo necessaria una interazione con la comunità dei tecnici e con coloro che si occupano di questi temi. Peraltro, un analogo ordine del giorno è stato presentato ed accolto dal Governo anche nel corso dell'esame del disegno di legge presso la Camera dei deputati.

BETTA *(Aut)*. Signor Presidente, intendo annunciare il mio voto favorevole sul disegno di legge n. 894-B, che conferma la scelta già intrapresa da questa Commissione ormai circa un anno e mezzo fa.

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, annuncio anch'io il voto favorevole del mio Gruppo, esprimendo al contempo la sollecitazione ad accompagnare l'attuazione del provvedimento con modalità che facilitino i soggetti interessati, distinguendo nel loro ambito a seconda dei diversi ruoli e delle loro peculiarità.

DELOGU, *relatore*. Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà a favore di questo disegno di legge, che ritiene molto importante per i principi che afferma.

FAVARO *(FI)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia, dichiaro il voto favorevole sul provvedimento.

BRIGNONE *(LP)*. La Lega voterà a favore del disegno di legge in esame.

GABURRO *(UDC)*. Preannuncio il voto favorevole del Gruppo UDC.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

(All'unanimità).

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, voglio esprimere il compiacimento del Governo per l'approvazione del provvedimento, atteso da oltre 15 anni, che giunge peraltro al termine di un lunghissimo *iter* parlamentare.

Un ringraziamento sentito va alla Commissione istruzione del Senato, che ha offerto il massimo contributo alla definizione del testo approvato, svolgendo un lavoro attento di rifinitura, che oggi viene consacrato con questo voto.

Desidero infine evidenziare l'unanimità delle votazioni, a dimostrazione dell'atteggiamento di collaborazione costruttiva assunto dai Gruppi di opposizione.

(2832) Deputato LICASTRO SCARDINO ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2832, sospesa nella seduta del 24 marzo scorso, nel corso della quale si era conclusa la discussione generale ed erano state svolte le repliche.

Avverto che sono giunti i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultate e che, non essendo stati presentati emendamenti, si procederà pertanto alla votazione degli articoli.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

(All'unanimità).

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 894-B

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

Art. 1.

(Oggetto)

1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato «deposito legale», i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di *handicap*.

2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *o*) e *p*).

Art. 2.

(Finalità)

1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:

a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;

- b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
- c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
- d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

Art. 3.

(Soggetti obbligati)

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- b) il tipografo, ove manchi l'editore;
- c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
- d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche.

Art. 4.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale)

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
- q) documenti diffusi su supporto informatico;
- r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).

Art. 5.

(Numero di copie e soggetti depositari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.

4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:

- a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
- b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
- c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7;
- d) gli strumenti di controllo;
- e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
- f) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7;
- g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r);
- h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Altre fattispecie di deposito)

1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato,

delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.

3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia ancora stata contestata.

Art. 8.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:

a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

DISEGNO DI LEGGE N. 2832

d'iniziativa dei deputati LICASTRO SCARDINO, CHIAROMONTE, ANGIONI, AZZOLINI, BARBIERI Antonio, BATTAGLIA, BELLILLO, BIMBI, BRUSCO, CALIGIURI, CAPITELLI, CARLI, CARLUCCI, CARRA, COZZI, DI SERIO D'ANTONA, DE SIMONE Titti, DI VIRGLIO, FALSITTA, FERRO, GARAGNANI, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, IANNUCILLI, JACINI, JANNONE, LEONI, LEZZA, LOLLI, LORUSSO, LUCIDI, MARTELLA, MAURO, MAZZONI, MICHELINI, MINOLI ROTA, MISURACA, MOSELLA, NAPOLI Angela, PALMIERI, PANIZ, PAOLETTI TANGHERONI, PASETTO, PEPE Mario, PINTO, PISA, PISTONE, RANIELI, RICCIOTTI, RICCIUTI, ROCCHI, RUGGHIA, RUSCONI, RUSSO Antonio, RUTELLI, SANTULLI, SASSO, SCIACCA, STAGNO D'ALCONTRES, TESTONI, TOCCI, VERDINI e VOLPINI

Interventi a sostegno dell'attività dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia

Art. 1.

1. In relazione alle sue particolari esigenze di gestione, è disposta a favore della Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma l'erogazione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, al fine di favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle attività culturali e musicali da essa svolte e di promuovere l'immagine e il ruolo internazionale della musica italiana.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

